



18846-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo
Donatella Galterio
Angelo M. Socci
Enrico Mengoni
Ubalda Macri

- Presidente -

Sent. n. sez. *128*
CC - 26/1/2017
R.G.N. 3596/2016

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
, nato in Albania il :

avverso la sentenza del 16/4/2015 del Tribunale di Ascoli Piceno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo ~~che~~ dichiarare inammissibile il
ricorso *AC*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/4/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi in sede di rinvio in esito alla decisione di questa Corte Suprema ~~in~~ data 25/11/2014, ordinava l'espulsione di al territorio dello Stato, a pena espiata (con riguardo a plurimi delitti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in quanto soggetto pericoloso. *AC*
2. Propone ricorso per cassazione ~~lo stesso~~ ^{il difensore}, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 86, d.P.R. n. 309 del *AC*

1990, 19, comma 2, lett. c) e d), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il G.i.p., nel provvedere nel senso indicato, non avrebbe valutato plurimi elementi ostativi all'espulsione dal territorio, quali 1) la presenza di legami familiari con il fratello cittadino italiano; 2) il rapporto di convivenza con il figlio, erroneamente negato dal provvedimento in esame. E con la precisazione, quanto a tale ultimo profilo, che la necessità di mantenere il rapporto familiare con un figlio prescinde dall'aver - questi - raggiunto il sesto mese di vita, inerendo *lato sensu* alla minore età.

3. Con requisitoria scritta del 29/7/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto ~~di~~ dichiarare inammissibile il ricorso. R

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il gravame risulta manifestamente infondato.

Osserva la Corte, infatti, che la sentenza impugnata, recependo il *decisum* di questo Giudice di legittimità, ha esaminato non soltanto gli elementi a sostegno di un giudizio di pericolosità sociale (estranei al presente ricorso), riconoscendoli, ma anche l'eventuale sussistenza di cause ostative, di cui all'art. 19, d. lgs. n. 286 del 1998; ed al riguardo ha redatto una motivazione congrua, fondata su concreti elementi oggettivi e priva di ogni dedotta violazione di legge.

5. In particolare, quanto alla previsione di cui al citato art. 19, comma 2, lett. c) - a mente del quale non è consentita l'espulsione, salvo nei casi di provvedimento amministrativo ex art. 13, comma 1, stesso decreto, degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana - il G.i.p. di Ascoli Piceno ha osservato che lo non conviveva con il figlio (nato il 4/7/2013), «come dichiarato e ribadito dalla difesa dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare». Quel che, peraltro, il ricorrente nega, allegando un certificato di residenza, ma pur confermando che all'udienza del 16/4/2015 era stato dichiarato «diversamente».

Asserzione in fatto, dunque, che questa Corte non è legittimata ad esaminare e che, soprattutto, non risulta idonea a confutare la conclusione del provvedimento sul punto.

6. Del pari, con riguardo all'art. 19, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998, si osserva che lo stesso vieta l'espulsione - ancora esclusa la fattispecie di cui all'art. 13, comma 1 - nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi la nascita del figlio; ipotesi che - giusta sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 27/7/2000 - ricomprende oggi anche il marito convivente della donna, nelle condizioni appena indicate. Orbene, pronunciandosi sul punto, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che il figlio dello nato, si ribadisce, il 4/7/2013 - aveva ben superato i sei mesi di vita alla data del

medesimo provvedimento, ossia al 16/4/2015, si da non consentire l'applicazione della deroga. Né, peraltro, la citata pronuncia della Corte costituzionale può esser interpretata estensivamente sino a ricomprendervi il figlio minore *tout court*, come invece dedotto dal ricorrente; come ben si legge nella stessa decisione, infatti, «esiste un principio di paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi, in forza del quale deve ritenersi costituzionalmente illegittima la norma de qua nella parte in cui non prevede un divieto di espulsione anche nei riguardi del marito convivente della donna incinta o della donna che abbia partorito da non oltre sei mesi; la presenza del padre è infatti essenziale *nel delicato periodo preso in considerazione dal legislatore* quando ha stabilito, all'art. 17, comma 2 della legge (n. 40 del 1998, poi sostituito dall'art. 19, comma 2, in esame, *n.d.e.*), la particolare tutela della madre e del bambino». Un'interpretazione fedele alla lettera ed alla *ratio* della norma, dunque, ed in forza della quale non si può accedere all'invocata applicazione estensiva della stessa, tale da ricomprendervi *in toto* la minore età del figlio; in tal caso, infatti, l'esigenza di una adeguata disciplina di gestione dei flussi migratori, soddisfatta anche attraverso l'espulsione dal territorio nazionale di un soggetto pericoloso o comunque irregolare sotto il profilo amministrativo, verrebbe *tout court* vanificata dalla necessità di mantenere comunque integro il rapporto familiare genitori/figlio, anche allorché l'età di quest'ultimo consentirebbe, invece, di concedere priorità alla diversa esigenza di carattere pubblico.

7. Da ultimo, quanto alla dedotta, mancata valutazione del rapporto del ricorrente con il fratello *...*, ancora nell'ottica dell'art. 19, comma 2, lett. c), osserva il Collegio che non risulta neppure richiamato il presupposto per l'applicazione di questa, ossia il rapporto di convivenza tra i due; il ricorso, infatti, riferisce esclusivamente – ed in termini generici – di «legami familiari nel territorio dello Stato con il proprio fratello *...*, che è cittadino italiano», sì da far risultare la circostanza del tutto irrilevante nell'esame della questione in oggetto. E fermo restando – conclusivamente e con portata decisiva – che questa Corte Suprema, con la citata sentenza del 25/11/2014, aveva annullato con rinvio la precedente decisione di merito limitatamente alla verifica dei presupposti di applicabilità del divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998, con esclusione esplicita del profilo ex lett. c) qui in esame; non più riproponibile, dunque, nella presente sede.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il


ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni



Il Presidente

Aldo Cavallo

